



TRIBUNALE DI ROMA

Il Presidente,

Letto il ricorso proposto da **Parte_1** con il quale si chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 825 c.p.c., dichiararsi l'esecutività del verbale di arbitrato sottoscritto in data 17.07.2025 all'esito della procedura promossa dal ricorrente e dalla **Controparte_1**

rilevato che la Suprema Corte (Cass 28511/2018) in fattispecie analoga (in quel caso era stato stabilito che *"Le divergenze sul grado di invalidità permanente, sul grado o durata dell'inabilità temporanea, sulla liquidità della diaria per ricovero o gessatura e per il rimborso delle spese sanitarie, nonché le divergenze sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. / delle Condizioni generali di assicurazione possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell' **Parte_2** . Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una delle parti non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato). E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definire dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'indennizzo. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico".*) ha ritenuto che il patto esula dall'ambito dell'arbitrato (sia rituale che irrituale), configurandosi, piuttosto, quale perizia contrattuale, che per sua natura vale soltanto ad accertare tra le parti un dato tecnico, ma non la sussistenza o meno del diritto (in tal caso viene negozialmente conferita al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non già la composizione di contestazioni insorte o che possano insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la sola formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva);

ritenuta pertanto la inapplicabilità dei principi normativi riferibili all'arbitrato, in considerazione del tenore letterale della clausola compromissoria (e, in particolare: della scelta degli arbitri, da individuarsi nell'ambito di una categoria professionale dotata di particolari cognizioni tecniche; della natura della questione da devolvere al

collegio arbitrale; della facoltà concessa ai contraenti, nel caso in cui manchi la nomina di uno degli arbitri o l'accordo sulla sua individuazione, di rivolgere istanza al Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di residenza dell'assicurato affinché provveda ad individuare l'arbitro stesso).

PQM

Rigetta il ricorso.

03/07/2026

Il Presidente
(Lorenzo Pontecorvo)